



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**Determinazione Dirigenziale n. 69 del 13/10/2022**

Repertorio Generale n. 1059 del 13/10/2022

**Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022.**



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### Determinazione Dirigenziale n. 69 del 13/10/2022

**Oggetto:** COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DI AREA

**Premesso** che il D.Lgs n.165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

**Rilevato** che:

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di carattere gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;

- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

- RISORSE STABILI, costituite, ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 22.05.2018, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017;
- RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate e definite dall'art. 67 commi 3, 4 e 5 del CCNL 21.05.2018;

**Visto** l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del*

*contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";*

**Richiamati** i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 1, commi 557 a 557-quater e 562 della Legge 27 dicembre 20016, n.296 ( Finanziaria 2017) che contiene disposizione in tema di contenimento della spesa del personale;

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n°78/2010, convertito in Legge n.122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011- 2014;

- l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";*

**Preso atto** che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

**Considerato** che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

**Preso atto** che il trattamento accessorio dell'anno 2016 ha costituito la base di riferimento al fine della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2018 e per il 2019, fatti salvi gli istituti di incremento dello stesso introdotti dal CCNL 21/05/2018 Funzioni Locali, fissando per l'anno 2022 il tetto limite del Fondo delle risorse decentrate nella misura di € 564.945,59;

**Richiamato** l'art.33 comma 2 del D.L n°33/2019 il quale dispone che *"il limite del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*

**Visto** il D.M del 17 marzo 2020 il quale sancisce che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23 comma 2, del D.Lgs 25 maggio 2017 n.75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

**Atteso** che le disposizioni di cui al predetto Decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019, si applicano ai Comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

**Considerato** che la Circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, ha ulteriormente chiarito che è *fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31.12.2018*;

**Rilevato** che, allo stato attuale, il numero dei dipendenti in servizio (rapportato alla percentuale di part-time) calcolato con la metodologia dei cedolini, suggerita con nota RGS n.179877 dell'01 settembre 2020, è inferiore a quello presente alla data del 31.12.2018;

**Verificato** che, per effetto di quanto sopra riportato, il limite ex art. 23 comma 2 del D.Lgs n.75/2017 non deve essere adeguato in aumento e rimane pertanto determinato nel suo originario importo di € 564.945,59;

**Dato atto** che vi sono delle voci retributive, relative al salario accessorio dei dipendenti che, pur facendo parte del fondo delle risorse decentrate, come le retribuzioni di posizioni dei dipendenti incaricati delle posizioni organizzative, rientrano nei limiti di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs n.75/2017 e che le risorse stanziare nel bilancio 2022 per i predetti istituti ammontano ad € 58.533,21, corrispondente allo stanziamento previsto per gli aventi diritto nel 2016, per cui viene rispettato il limite di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs n.75/2017;

**Richiamato** l'art.11 bis, comma 2 , del D.L. n°135/2018, secondo il quale *il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs n°75/2017 non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli artt. 13 e seguenti del CCNL 2016 -2018, limitatamente al differenziale tra gli importi di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli Enti ai sensi dell'art.15, commi 2 e 3 del medesimo CCNL*;

**Atteso** che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022 è composto delle seguenti voci contrattuali:

PARTE STABILE che ammonta a complessive € 641.888,20

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art.67, comma 1)per € 622.972,03;

- altre risorse stabili (art.67, comma 2):

lett.a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2015. Tale

incremento di parte stabile ammonta ad € 9.817,60;

lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze

tra incrementi a

regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi

riconosciuti alle posizioni iniziali € 9.098,57;

lett. c): R.I.A. ed assegni ad personam non attribuiti più al personale cessato negli anni precedenti

pari ad € 0 , voce soggetta al limite di parte stabile del fondo;

PARTE VARIABILE che risulta essere priva di risorse previste dai vigenti CCNL;

**Dare atto**, pertanto, che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022 di parte stabile ammonta ad € 641.888,20;

**Preso atto** che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e dei diversi interventi interpretativi da parte della RGS, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs n°75/2017, quali:

- gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art.67 del CCNL 21.05.2018 (differenziali PEO);
- gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art.67 del CCNL 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015).

**Dato atto** che il Fondo per le risorse decentrate 2022 rispetta i limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art.1, comma 557 e 562 della Legge n°296/2016;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla quantificazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che l'importo della costituzione del fondo, limitatamente al pagamento delle voci retributive con destinazione di parte stabile, trova copertura tra le somme stanziare nelle varie missioni e programmi di spesa di personale del formandato bilancio 2022 ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 183 TUEL come modificato dal D.Lg.s 126/2014;

**Preso atto** che nel corso del 2022 sono state disposte, da ciascun responsabile di Area, le liquidazioni mensili degli istituti contrattuali obbligatori (l'indennità di turnazione, reperibilità, festivi e disagio) al personale avente diritto, al fine di garantire i servizi pubblici essenziali;

**Viste** le delibere di G.M. n. 393 del 31/12/2019 e n. 331 del 31/12/2020 avente ad oggetto rispettivamente: *"Preso atto di preintesa del contratto decentrato 2019 e conseguenti adempimenti"* *"Schema di preintesa del contratto decentrato 2020 e conseguenti adempimenti"* sono state contrattate le progressioni orizzontali rispettivamente gli anni 2020 e 2021 da attribuire ai dipendenti aventi diritto secondo le modalità fissate dal regolamento che disciplina le PEO, approvato con deliberazione n°61 del 25.02.2021;

**Vista** la deliberazione di C.C. n°66 del 21.07.2021 con la quale è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Taormina;

**Evidenziato** che, la costituzione del Fondo decentrato integrativo per gli Enti

in dissesto è, secondo le indicazioni del contratto Funzioni Locali, limitato alla sola componente delle risorse stabili;

**Richiamata** la deliberazione della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n°51/2022 secondo la quale gli Enti in dissesto possono procedere alla costituzione del Fondo anche in assenza del bilancio riequilibrato, nel rispetto del vincolo di cui all'art.250 del Tuel, senza poter inserire alcuna risorsa variabile, ad eccezione di quelle finanziate per legge ed obbligatoriamente da distribuire;

**Visto** il provvedimento sindacale n. 24 del 03.10.2022, con il quale alla scrivente sono stati attribuiti, ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/00, le competenze di responsabile dell'Area Economico Finanziaria con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

**Visto** il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visti:**

- il Dlgs. 75/2017;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs n°118/2011;
- il D.Lgs n°50/2016;
- il C.C.N.L. 22.01.2004;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto comunale.

**DETERMINA**

**1.Di dare atto** che quanto esplicitato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2.Di costituire**, ai sensi degli artt. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2019, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, per un importo complessivo di € 589.077,50 di sola parte stabile, nel rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, come si evince dal prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**3. Di prendere atto** che la costituzione del Fondo decentrato integrativo per l'anno 2022, è stato limitato alla sola componente delle risorse stabili, per espressa disposizione contrattuale, come ribadito dalla Corte dei Conti per la Regione Siciliana con deliberazione n°51/2022 secondo la quale gli Enti in dissesto possono procedere alla costituzione del Fondo anche in assenza del bilancio riequilibrato, nel rispetto del vincolo di cui all'art.250 del Tuel, senza poter inserire alcuna risorsa variabile, ad eccezione di quelle finanziate per legge ed obbligatoriamente da distribuire;

**4.Di dare atto** che, nell'ambito della presente costituzione, le somme riferite ai seguenti istituti già regolamentati dai contratti collettivi nazionali ed utilizzati per le liquidazioni mensili al personale esterno ammontano a presuntivi € 207.929,50:

- a. indennità di comparto - art. 33 comma 4 lettera b) ed e) C.C.N.L. del

22.01.04;

b. progressione orizzontale già assegnata (art. 34 C.C.N.L. del 22.01.04);

c. indennità art. 31 c. 7 CCNL 2001;

d. indennità Art. 6 CCNL 2001;

**5. Di dare atto**, inoltre, che nel corso del 2022 sono state disposte, da ciascun Responsabile di Area, le liquidazioni mensili degli istituti contrattuali obbligatori (l'indennità di turnazione, reperibilità, festivi) al personale esterno avente diritto, al fine di garantire i servizi pubblici essenziali per un importo complessivo ad oggi pari ad € 27.741,31.

**6. Di dare atto**, altresì, che il Fondo destinato per il finanziamento della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative è pari per l'anno 2022 ad € 58.533,21 al netto degli o.r. a carico dell'Ente nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017;

**7. Di prendere atto**, che con Delibere di G.M. n. 393 del 31/12/2019 e n. 331 del 31/12/2020 aventi ad oggetto, rispettivamente: *"Presa atto di preintesa del contratto decentrato 2019 e conseguenti adempimenti"* e *"Schema di preintesa del contratto decentrato 2020 e conseguenti adempimenti"*, sono state contrattate le progressioni orizzontali per le annualità 2020 e 2021 da attribuire ai dipendenti aventi diritto, secondo i criteri e le modalità fissati dal regolamento, che disciplina le PEO, approvato con deliberazione n°61 del 25.02.2021;

**8. Prendere atto**, pertanto, che la spesa necessaria al finanziamento delle predette progressioni ammonta ad € 42.192,03 per ciascun anno 2020 e 2021 per complessive € 84.384,06, da imputare nel corrente esercizio finanziario e da dover decurtare, ai fini dell'effettivo utilizzo del fondo per l'anno 2022, dalle risorse stabili sotto la voce PEO storicizzate;

**9. Di dare atto** che la superiore somma trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 01101.01.00110115 del bilancio di previsione 2020 - 2022 esercizio 2022;

**10. Di demandare** a ciascun Responsabile di Area i conseguenziali adempimenti gestionali derivanti dal presente atto, nonché l'impegno e la liquidazione degli istituti contrattuali di cui al CDI 2022, spettante al personale avente diritto assegnato alla propria Area, previa verifica dell'attività lavorativa effettivamente prestata;

**11. Di stabilire** che le modalità di utilizzo delle risorse economiche di parte stabile relative all'anno 2022 saranno oggetto di contrattazione decentrata;

**12. Di trasmettere** il presente atto al Collegio dei Revisore dei Conti per il rilascio della certificazione di legge, nonché al Responsabile Area Amministrativa per i provvedimenti di competenza, alle OO.SS ed alle RSU per opportuna conoscenza.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(LA TORRE ANGELA)

**con firma digitale**



**COMUNE DI TAORMINA**  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
**A R E A   E C O N O M I C O - F I N A N Z I A R I A**  
\*\*\*\*\*

**COSTITUZIONE FONDO RISORSE ANNO 2022**  
- CCNL del 21 maggio 2018 e D.Lgs n°75/2017 -

<b>RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2022</b>		
Art.67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 al netto delle decurtazioni permanenti	€ 622.972,03
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015	€ 9.817,60
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere	€ 9.098,57
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzione di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato nell'anno 2018	
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 c. 3 D.Lgs n°165/2001	
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	
Art. 67 comma 2 lett. f)	Solo per Regioni	
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazione con aumento di dotazione organica	
	<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE DI PARTE STABILE</b>	<b>€ 641.888,20</b>
	di cui	
	<b>Voci escluse dal limite dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs n.75/2017</b>	
Art. 67 comma 2 lett. a)	- Differenziali PEO sul personale in servizio	€ 9.098,57
Art. 67 comma 2 lett. a)	- Incremento € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015	€ 9.817,60
	<b>TOTALE VOCI ESCLUSE</b>	<b>€ 18.916,17</b>
	Decurtazione art.23 c.2 D.Lgs n°75/2017	- 0
	<b>Totale RISORSE DECENTRATE STABILI anno 2022</b>	<b>€ 641.888,20</b>
	<b>RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2022</b>	
	<b>Risorse variabili non soggette a limite</b>	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Specifiche disposizioni di legge - Incentivi per funzioni tecniche - D.Lgs n°50/2016	<b>€ 0</b>
	<b>Totale RISORSE DECENTRATE VARIABILI anno 2021 escluse dal limite art.23 comma 2 D.Lgs n.75/2017</b>	
	Art.9 c.2 – bis D.L. 78/2010 Riduzione per blocco del fondo al 2010 (stabili e variabili )	- € 31.192,21
	Art. 23 c. D D.Lgs. n. 75/2017 Riduzione per blocco del fondo al 2015 (stabili e variabili)	- € 21.618,49
	<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022</b>	<b>€ 589.077,50</b>

<b>VERIFICA LIMITE ART.23 COMMA 2 D.Lgs n°75/2017</b>	
Totale Fondo risorse decentrate 2016	€ 564.945,59
Totale Fondo risorse decentrate 2022	€ 589.077,50
Totale risorse stabili <b>NON</b> sottoposte a limite - Art.67 c.2 lett.a) e b)	€ 18.916,17

---

COMUNE *di* GAGGI



COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell'  **ALCANTARA**



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

Determina N. 69 del 13/10/2022

### **Funzione.1 AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**Oggetto:** COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 .

### **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina , 13/10/2022

Sottoscritto dal Responsabile  
Area Economico Finanziaria  
( LA TORRE ANGELA )  
con firma digitale